



SENTENZA N° 3334/17
 (R.G. N. 5044/15)
 CRON. N.
 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
 AVV. VITO CHIACCHIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al R.G. 5044/2015

TRA

AVV. ARTURO PALMA, codice fiscale PLMRTR84B18G309B, quale procuratore di se stesso elett.te dom.to presso il suo studio in GIUGLIANO IN CAMPANIA, alla via Casacelle n. 77

Parte Attrice

CONTRO

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso la sede comunale rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cimmino dell'Avvocatura Comunale giusta mandato a margine della comparsa.

Convenuto

Ad oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali di causa nonché comparse conclusionali in atti di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante in epigrafe conveniva innanzi a questa giustizia il Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune nella produzione dell'evento dannoso verificatosi il giorno 02\12\2012, alle ore 23.00 circa, in Giugliano in Campania, alla via Madonna delle Grazie, angolo via M. Moretti, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dal veicolo MERCEDES TG. EA494EM di sua proprietà. Assumeva, infatti, che nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di sua proprietà mentre procedeva regolarmente lungo la predetta via, finiva in una profonda buca formatasi sul manto stradale e ricolma d'acqua. La causa regolarmente iscritta a ruolo, veniva assegnata all'istruzione del sottoscritto. Si costituiva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania che impugnava la domanda chiedendone il rigetto. Venivano ammesse e assunte le prove dedotte, e all'esito sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

Motivi decisionali

1) *Nulla questio* in ordine alla *legittimatio ad causam* delle parti attestata dalla valida ed idonea documentazione agli atti di causa ed ogni caso confermata dal comportamento processuale delle parti.

2) Nel merito la domanda è fondata in ordine *all'an* e pertanto va accolta. Il Comune, infatti, quale ente proprietario della strada, è responsabile dei danni cagionati agli utenti della stessa, laddove non provveda alla manutenzione ovvero crei o lasci persistere, non ponendo in essere alcuna misura di segnalazione, una situazione di pericolo occulto. Non sussistono ragioni giuridiche idonee ad escludere che anche un Comune possa essere chiamato a rispondere ex art. 2051 cod. civ. dei danni derivati dalla manutenzione delle strade di sua proprietà, salva la prova del caso fortuito. Nell'ambito di siffatta responsabilità, peraltro, si pone il problema della visibilità e riconoscibilità del pericolo, che se da un lato non è idoneo ad escludere in via di principio la responsabilità dell'ente pubblico, rileva ai fini della valutazione dell'eventuale concorso del danno del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. Come da costante orientamento giurisprudenziale, la p.a. è tenuta a far sì che l'*opus publicum* e in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Perché si verifichi una situazione di pericolo occulto è necessario che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso. Siffatto dovere deve essere ricondotto al divieto del *neminem laedere* posto dall'art. 2043.

Orbene il convenuto Ente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 cod. civ. Parte attrice, invece, attraverso l'espletata istruttoria ha fornito piena prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni lamentati, in uno alla riscontrabilità del doppio requisito di cui si è appena detto. Il testimone escusso ha infatti dichiarato "*ho visto un'autovettura mercedes che percorreva la via madonna delle grazie...questa mercedes finiva con le ruote di destra dentro una buca enorme che era piana d'acqua. Vidi che le ruote anteriore destra e posteriore destra erano bucate. La buca era molto profonda e non c'erano cartelli e non c'erano segnali. L'auto riportava danni meccanici*". Alla luce della suddetta istruttoria appare, inoltre, incontestabile che non vi è stata alcuna condotta imprudente e negligente da parte dell'istante tale da configurare un'ipotesi di concorso nella determinazione dell'evento dannoso.



3) Per quanto attiene la somma richiesta per il risarcimento dei danni tutti subiti dal veicolo di proprietà dell'istante, essi sono stati descritti dal testimone e riconosciuti in base alle fotografie ad essi esibite. Orbene, questo Giudice, poiché agli atti è depositata una fattura ed un preventivo di riparazione non asseverato da giuramento, tenuto conto del tipo, stato d'usura e vetustà del veicolo, anche in base ai dati di comune e notoria esperienza ritiene conforme a giustizia determinare i danni in € 1.000,00 oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Giudice di Pace di Marano di Napoli definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione disattesa e *rejetta* così provvede:

Dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro de quo del Comune di Giugliano in Campania e, per l'effetto,

- Condanna il Comune di Giugliano al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni così come quantificati e liquidati in motivi, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
- Condanna altresì il Comune di Giugliano al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio liquidate in € 150,00 per spese ed € 900.00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge in favore dell'avvocato costituito, distrattario ex art. 93 c.p.c.
- sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, li 15/1/2011

Il Giudice di Pace

Avv. Vito Chiacchio



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Per copia conforme all'originale N. 3334/17 che si rilascia, in forma esecutiva, a richiesta di ANTONIO PALMA (ATI)
 Ufficio di Roma, 31317

IL CANCELLIERE



UFFICIO

10
11